



Il Ministro della Difesa

VISTO

l'articolo 2212-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», il quale prevede che, al fine di garantire l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800 del medesimo codice e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato siano progressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 821, comma 1, lettera b), del codice e che l'entità del graduale trasferimento di tali dotazioni organiche sia annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO

l'articolo 2212-ter, comma 1-bis, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2031, la dotazione del grado di generale di divisione del ruolo forestale iniziale è fissata in 2 unità;

VISTO

l'articolo 800, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce la consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in misura pari a 4.537 unità;

VISTO

l'articolo 2212-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, che istituisce il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato;

VISTO

il quadro V della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui stabilisce la consistenza organica iniziale del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, provenienti dal Corpo forestale dello Stato, in misura pari a 369 unità, suddivise per grado;

VISTO

l'articolo 821, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, che prevede, tra i ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, il ruolo forestale;

VISTO

il quadro II (specchio A-bis – anno 2022) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui fissa il volume organico complessivo del ruolo forestale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in misura pari a 414 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2022, suddivise per grado;

VISTO

il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 01/03/2022, fog. n. 405, il quale, nel devolvere dieci posizioni organiche del ruolo forestale iniziale al ruolo forestale, ridetermina le consistenze organiche del ruolo forestale iniziale per l'anno 2022 in misura pari a 313 unità, suddivise per grado;

VISTO

il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2022, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il

Ministero della difesa, visto ex articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011, al n. 5745 in data 30/05/2022, il quale determina, ai sensi dell'articolo 2248-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri per l'anno 2022;

- VISTO il decreto del Ministro della difesa 11 marzo 2022, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, visto ex articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011, al n. 2931 in data 18/03/2022, il quale determina, ai sensi dell'articolo 2203-bis del codice dell'ordinamento militare, il numero delle immissioni nel ruolo forestale per l'anno 2022 in misura pari a 11 unità;
- RAVVISATA l'esigenza di determinare, per l'anno 2023, l'entità della devoluzione di posizioni organiche del ruolo forestale iniziale nella consistenza organica del ruolo forestale, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800, comma 1, del codice dell'ordinamento militare;
- CONSIDERATO che nell'anno 2022 cessano dal servizio venti ufficiali del ruolo forestale iniziale, di cui un generale di divisione, un generale di brigata, nove colonnelli, nove tenenti colonnelli;
- CONSIDERATO l'andamento del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
- RAVVISATA l'esigenza di assicurare l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare mediante una sufficiente copertura delle previste posizioni di impiego e salvaguardando il mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento;
- ACQUISITO il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio del coordinamento legislativo, prot. n. 7047 in data 7 luglio 2022;

DECRETA

Art. 1

Devoluzione di posizioni organiche del ruolo forestale iniziale nella consistenza organica del ruolo forestale

1. Per l'anno 2023, venti posizioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono devolute nella consistenza organica del ruolo forestale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.
2. Per l'anno 2023, le consistenze organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono rideterminate in 293 unità, suddivise per grado, secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, li 25 LUG 2022

IL MINISTRO




TABELLA 1

ARMA DEI CARABINIERI
RUOLO FORESTALE INIZIALE DEGLI UFFICIALI
(Quadro V della Tabella 4, allegata al codice dell'ordinamento militare)

ANNO 2023

GRADO	CONSISTENZE ORGANICHE
GENERALE DI DIVISIONE	2
GENERALE DI BRIGATA	15
COLONNELLO	66
TENENTE COLONNELLO	210
MAGGIORE	-
CAPITANO	-
TENENTE	-
TOTALE	293